



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

## Stagione Sportiva 2025-2026

### Comunicato Ufficiale N. 31 del 22/08/2025

#### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

#### **MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 17 luglio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

#### **35) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 18/07/2025

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 588 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rese attraverso il proprio profilo Facebook dal sig. Fede rico Atzori, calciatore tesserato per la A.S.D. Casalotti Calcio, nei confronti dell'arbitro della gara Casalotti Calcio – Pro Calcio Cecchina del 10.12.2024, valevole per il girone B del campionato di Serie C1 di Calcio a 5, nonché della classe arbitrale in generale", deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale :

- **la società A.S.D. Casalotti Calcio**, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Federico Atzori così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

" - violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Casalotti Calcio – Pro Calcio Cecchina disputata il 10.12.2024 e valevole per il campionato di serie C1 di Calcio a 5 del Comitato Regionale Lazio, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro appena indicato e della classe arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti espressioni contenute in un post ed in una successiva risposta pubblicata a corredo di un "commento" allo stesso post, del seguente testuale tenore: <vergogna assoluta, vergognatevi state rovinando la nostra passione, siete ridicoli sventolate car tellini come se fossero aeroplani. Fischiate fallo di reazione con tanto di destro in faccia ammonizione, "perdita di tempo" doppio giallo rosso, innanzitutto il tempo è fermo numero due battiamo tranquilli il laterale davanti a lui marco manganiello arbitro pippa vera ferma il gioco dopo il primo dribbling c'è tanto di video, la mia reazione è esagerata dopo il rosso ma mortacci sua dopo aver arbitrato ad un senso ha regalato il goal agli avversari del pareggio a 30 secondi dalla fine. Sul lavoro se sbaglio mi avvertono se risbaglio secondo avvertimento dopo

*di che vengo licenziato, questo fa i danni da anni ormai è ora di cambiare rotta arbitraggio non funziona non ci sono persone che lo fanno con passione di arbitrare e conoscenze di quello che fanno. Non dico l'esperienza perché è troppo ma un minimo di umanità. La violenza parte quando gli arbitri vogliono fare i protagonisti quando non vogliono dare spiegazioni di ciò che si stanno inventando, come prendete provvedimenti verso noi giocatori è ora che lo fate anche con loro siamo sul ridicolo" (post) e <Cristian Caruso l'esatto contrario rispetto c'è ne, il problema è che vengono proprio con l'idea di rovinare le partite prendersela con ragazzi tirando fuori dei mostri in loro. Un bel esame di coscienza ci vuole. Purtroppo loro ormai ci conoscono il mio nome girerà per tutta Roma 1 nelle chat. Sono un ragazzo normalissimo non ho mai menato ad un arbitro loro mi mancano di rispetto e nemmeno danno le motivazioni di certe scelte, uscirà il comunicato con 5-6 giornate se ti dice bene multe su multe quest'anno un vero obbrobbio" (risposta pubblicata a corredo del "commento" al post propalato dall'utente Cristian Caruso);"*

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del presidente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio del 13.1.2025, con i seguenti allegati:

- n. 2 "post" e n. 2 "commenti" pubblicati dal sig. Federico Atzori sul proprio profilo del social network "facebook";
- foglio censimento della soc. A.S.D. Casalotti Calcio per la stagione sportiva 2024 – 2025; - estratto della posizione di tesseramento del calciatore sig. Federico Atzori;
- provvedimento di acquisizione atti dal procedimento iscritto al n. 493PFI24-25.

Ad avviso della Procura Federale, il Sig. Federico Atzori, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Casalotti Calcio, dopo la disputa della gara Casalotti Calcio – Pro Calcio Cecchina disputata il 10.12.2024 e valevole per il campionato di serie C1 di Calcio a 5 del Comitato Regionale Lazio, attraverso un "post" pubblicato nella pagina del suo profilo personale del social network "facebook", nonché in una successiva risposta pubblicata a corredo di un "commento" allo stesso post, ha espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri sia dell'arbitro che ha diretto tale incontro che della classe arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando le testuali espressioni di cui all'atto di deferimento sopra riportate.

Alla riunione del 17/07/2025 si riuniva il Tribunale Federale Territoriale per esaminare il caso in epigrafe.

Era presente, per la Procura Federale, l'Avv. Giovanni Greco.

Nessuno per la società deferita.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento con l'irrogazione della sanzione di euro 500,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati siano provati.

Le dichiarazioni rese dal sig. Federico Atzori appaiono, in primo luogo, **sconvenienti, inopportune e lesive dell'onorabilità, della reputazione e del decoro** dell'arbitro che ha diretto la gara in questione, nonché **del prestigio e della credibilità dell'intera categoria arbitrale**.

Per tono e contenuti, invero, esse travalicano il limite della legittima espressione critica, configurandosi come un attacco diretto all'arbitro che ha diretto la gara in oggetto e, più in generale, all'intera categoria arbitrale, minandone la credibilità, l'autorevolezza e il prestigio.

Tali affermazioni contribuiscono a creare un clima di tensione e discredito, in aperto contrasto con i principi di rispetto e correttezza che devono permeare ogni manifestazione di pensiero nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Sotto il profilo giuridico, le suddette esternazioni configurano una violazione degli **articoli 4, comma 1, e 23 del Codice di Giustizia Sportiva**, in quanto contrastano con i doveri di lealtà, probità e rispetto verso tutte le componenti federali.

La condotta in esame appare aggravata dalla modalità con cui è stata realizzata: le dichiarazioni sono state infatti **rese pubblicamente attraverso i social network**, strumenti per loro natura destinati a una diffusione ampia, indiscriminata e permanente.

Tale modalità di comunicazione integra pienamente quanto previsto dall'**art. 23, comma 2, CGS**, secondo cui è sufficiente che le dichiarazioni siano "destinate ad essere conosciute da più persone", requisito pienamente soddisfatto nel caso di specie (cfr. Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite – n. 35 del 4 ottobre 2018).

A ciò si aggiunge che, **né il sig. Atzori né la società Casalotti Calcio hanno provveduto a pubblicare smentite o rettifiche** delle dichiarazioni, consolidando la volontarietà e la consapevolezza del loro contenuto offensivo.

Deve, infine, escludersi che tali affermazioni possano essere ricondotte all'ambito protetto dal **diritto di critica o di libera manifestazione del pensiero**, dal momento che esse **oltrepassano i confini della continenza espressiva** e non perseguono finalità costruttive o di legittima opinione,

bensì si traducono in mere esternazioni gratuitamente offensive e prive di equilibrio.

Alla luce di quanto esposto, **sotto il profilo della dosimetria della sanzione e del principio di proporzionalità rispetto alla gravità dei fatti accertati**, si ritiene congrua **l'irrogazione di una sanzione dell'ammenda pari a € 400**, in misura leggermente ridotta rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale (€ 500), anche tenuto conto della possibilità di considerare la condotta come episodica, pur se meritevole di censura.

Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale

**DELIBERA**

Di ritenere la società Casalotti Calcio responsabile delle violazioni asciritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 400,00.

Si trasmetta agli interessati.

**IL RELATORE**

F.to Elena Caminiti

**IL PRESIDENTE**

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
 Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,  
 LIVIO ZACCAGNINI

**2) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO NATTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FABIO PIRANI, ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. GA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEI SIGG. ROBERTO LELLI E MASSIMILIANO VIGNERI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. EA) E LETT. GA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEI SIGG. LORENZO LANCIONE, GIOVANNI LOMBARDI, DANIELE ASPRELLA E PIETRO INVERNIZZI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. GA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Gruppo Regionale Lazio dell'A.I.A.C. avente ad oggetto l'attività di allenatore della Scuola Calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani posta in essere da tesserati privi della necessaria abilitazione; a supporto della segnalazione l'esponente ha allegato una fotografia ritraente un gruppo di calciatori della Scuola Calcio con un allenatore.

All'esito dell'attività inquirente svolta è stato accertato che la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nella stagione sportiva 2024 – 2025 ha effettivamente omesso di tesserare tecnici abilitati per le squadre Under 17, Under 16, Under 15 ed Under 14, nonché per la Scuola Calcio.

In sede di audizione da parte della Procura Federale, in particolare, il presidente della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani sig. Marco Natti ha riferito testualmente quanto segue: "L'U17 invece era allenata ad inizio stagione dal sig. Simone Corteggiano, che è andato via a gennaio scorso, ed è stato sostituito dal sig. Roberto Lelli. L'U16 invece è seguita, fin dall'inizio della stagione, dal sig. Massimiliano Vigneri. L'U15 invece allena il sig. Mattia Bellini, anche qui da inizio stagione. L'U14 la segue il sig. Roberto Lelli, e per la Scuola Calcio i tecnici sono i sigg.ri Fabio Pirani, Roberto Lelli che fa anche da coordinatore, il sig. Massimiliano Vigneri e 4 ragazzi che militano in prima squadra e seguono gli allenamenti della Scuola Calcio e sono i sigg.ri Lorenzo Lancioni, (che studia Scienze Motorie e ne approfitta per fare del tirocinio), il sig. Giovanni Lombardi, il sig. Daniele Asprella ed il sig. Pietro Invernizzi. (...) per ciò che concerne la Scuola Calcio riconosco la nostra posizione irregolare non avendo ancora tesserato tecnici abilitati (...) e quelli titolati, ovvero i sigg.ri Pirami Fabio, Roberto Lelli e Massimiliano Vigneri, sono forse rimasti

bloccati dalla richiesta di integrazione effettuata dal Settore Tecnico e a noi evidentemente sfuggita. (...). Prendo atto della nostra posizione da regolarizzare, impegnandomi fin d'ora a trovare i corrispettivi opportuni sia per la Scuola Calcio che per le sezioni agonistiche".

Tali circostanze trovano altresì conferma dall'esame degli atti e documenti acquisiti nel corso dell'attività di indagine, ed, in particolare, dall'elenco dei tecnici tesserati per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nella stagione sportiva 2024 - 2025 e dagli estratti di tesseramento acquisiti.

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Valentina Soravia;

**Visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. **Marco Natti**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani;
- il sig. **Fabio Pirani**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani;
- il sig. **Roberto Lelli**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani;
- il sig. **Massimiliano Vigneri**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani;
- il sig. **Mattia Bellini**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani;
- il sig. **Lorenzo Lancione**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani;
- il sig. **Giovanni Lombardi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani;
- il sig. **Daniele ASPRELLA**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani;
- il sig. **Pietro INVERNIZZI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani
- la **società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani**;

per rispondere:

1.- il sig. **Marco NATTI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani:

- della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre Under 17, Under 16, Under 15 ed Under 14, nonché della Scuola Calcio, della società dallo stesso rappresentata a tecnici in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre militanti nei campionati Under 17 ed Under 14 della società dallo stesso rappresentata al sig. Roberto Lelli, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 16 della società dallo stesso rappresentata al sig. Massimiliano Vigneri, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 15 della società dallo stesso rappresentata al sig. Mattia Bellini, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore

Tecnico;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatori della scuola calcio della società dallo stesso rappresentata ai sigg.ri Fabio Pirani, Roberto Lelli, Lorenzo Lancioni, Giovanni Lombardi, Daniele Asprella e Pietro Invernizzi, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

2.- il sig. **Fabio PIRANI**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

3.- il sig. **Roberto LELLI**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea) e lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio e delle squadre militanti nei campionati Under 17 ed Under 14 della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

4.- il sig. **Massimiliano VIGNERI**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 16 della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

5.- il sig. **Mattia BELLINI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 15 della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

6.- il sig. **Lorenzo LANCIONE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

7.- il sig. **Giovanni LOMBARDI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

8.- il sig. **Daniele ASPRELLA**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

9.- il sig. **Pietro INVERNIZZI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani:

- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

10.- la **società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Natti, Roberto Lelli, Massimiliano Vigneri, Mattia Bellini, Lorenzo Lancioni, Giovanni Lombardi e Daniele Asprella, così come decritti nei precedenti capi di incriminazione.

Questo Tribunale Federale, fissata l'udienza per il giorno 30 luglio 2025, dopo aver preso atto della validità delle convocazioni, dispone il procedersi.

Per la Procura Federale è presente l'Avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura insiste nel deferimento, chiedendone l'accoglimento con le seguenti sanzioni:

- Natti Marco, n.10 mesi di inibizione;
- Pirani Fabio, Lelli Roberto e Vigneri Massimiliano, n.6 mesi di inibizione;
- Lancione Lorenzo, Lombardi Giovanni, Asprella Daniele ed Invernizzi Pietro, n.12 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Atl Roma Nord Lodigiani, euro 2.000,00 di ammenda.

Il Tribunale, valutati tutti gli atti del fascicolo, rileva che i fatti oggetto di incriminazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata, nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione alle risultanze istruttorie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

#### DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Natti Marco, n.6 mesi di inibizione;
- Pirani Fabio, Lelli Roberto e Vigneri Massimiliano, n.4 mesi di inibizione;
- Lancioni Lorenzo, Lombardi Giovanni, Asprella Daniele e Invernizzi Pietro, n.3 mesi di squalifica;
- Atl Roma Nord Lodigiani, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
 Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
 GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**5) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ CERTOSA A R.L. PER RISONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025**

Il Comitato Regionale Arbitri del Lazio segnalava alla Procura Federale, in data 16/10/2024, che il calciatore Cristian Colucci, tesserato per la società Certosa a r.l., aveva pubblicato sul proprio profilo social network “Instagram” e su altro profilo di soggetto non identificato, verosimilmente riconlegabile allo stesso, due post indirizzati all’arbitro della gara Certosa – Vigor Perconti del 05/10/2024, valevole per il campionato Juniores Elite Under 19. In particolare, il primo post recitava testualmente: “*Grandissimo arbitro o meglio...protagonista senza successo ...la ringrazio per le due giornate dove fatico ancora a trovare un senso...leggendo le regole che lei dovrebbe sapere, ma a quanto pare non mi è sembrato ... ha rovinato un'intera partita, ha deciso di darmi due giornate, così senza senso*”. Il secondo post, invece, era del seguente tenore. “*ah per concludere, visto che è così tanto vigliacco da bloccarmi, non darmi spiegazioni, o forse non sa cosa dire visto che, a quanto pare, ho ragione io, mi dispiace anche che persone come lei rovinino il gioco del calcio per l'incompetenza che oramai regna sovrana, un consiglio che gli do continui gli studi invece di rovinare i ragazzi che dedicano tempo e sacrifici per questo sport e per persone come lei, non sono ripagati. Almeno una risposta invece di bloccare le persone e avere zero personalità, come visto sul campo*”. Tali comunicazioni, espresse dal calciatore Colucci, risultavano, indubbiamente, lesive dell’operato dell’arbitro della gara succitata. All’esito della notifica della comunicazione di conclusioni delle indagini, la società Certosa a r.l. ed il sig. Cristian Colucci definivano le proprie posizioni ai sensi dell’art. 126 c.g.s. In particolare, l’accordo prevedeva la sanzione della squalifica di tre giornate per il calciatore e l’ammenda di euro 300,00, per la società. Tale accordo veniva, poi, risolto per mancato versamento di quanto pattuito. In conseguenza di tutto ciò, la Procura Federale, deferiva la società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli art. 6, comma 2. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 30/07/2025, era presente la Procura, la quale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva chiedendo l’irrogazione dell’ammenda di euro 800,00 alla società Certosa a r.l.; era altresì presente la parte deferita, la quale riconosceva di essersi dimenticata di versare l’importo pattuito. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che le dichiarazioni espresse, per il mezzo del social network “Instagram”, dal sig. Cristian Colucci, tesserato per il Certosa a r.l., risultano, oggettivamente, essere conosciute (o possono essere conosciute) da più persone; pertanto è chiaro che tali affermazioni non possono che essere considerate pubbliche (art. 23 comma 2 cgs); nel merito dette espressioni risultano, oggettivamente, offensive per la reputazione dell’arbitro della gara in questione e travalicano ogni legittimo esercizio del diritto di critica. Pertanto, la responsabilità del calciatore Colucci risulta accertata, così come, conseguentemente, quella della società stessa. Detto ciò, questo Tribunale ritiene di dover parametrare la sanzione a carico della società Certosa per ricondurla all’effettiva gravità dei fatti in contestazione e pertanto,

**DELIBERA**

Di ritenere la società Certosa AR.L. responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 400,00.

Si trasmetta agli interessati.

**IL RELATORE**  
 F.to Giampaolo Pinto

**IL PRESIDENTE**  
 F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma il 22 agosto 2025**

**IL SEGRETARIO**  
 Claudio Galietti

**IL PRESIDENTE**  
 Roberto Avantaggiato